

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970

(31^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano » (1216) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 527, 536, 538, 539, 542 544, 555, 556
BALDINI	534, 535, 536
CARRARO	555
CODIGNOLA	532, 533, 534, 535, 537, 538, 556
FORTUNATI	536, 542, 443, 555
GIARDINA, relatore	528, 529, 534, 536, 538
PAPA	531
ROMANO	529, 533
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	535, 537, 539, 542, 544

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Arnone, Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Carraro, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Giar-

dina, Iannelli, La Rosa, Papa, Piovano, Romano, Rossi, Russo e Smurra.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cassano e Zacari, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Burtulo e Ricci.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Fortunati.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI ARIELLA, segretaria, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano » (1216) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i prescritti pareri della 1ª Commissione e della 5ª Commissione; quest'ultimo è favorevole senza osservazioni, mentre il primo, pure favorevole, contiene delle raccomandazioni delle quali prego il relatore, senatore Giardina, di rendere conto alla Commissione nel corso della sua esposizione.

G I A R D I N A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione davanti alla nostra Commissione è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 9 agosto 1968; il fine di tale provvedimento è quello di sopprimere alla carenza del personale, in particolare di quello tecnico esecutivo e di quello ausiliario.

La spesa prevista da questo disegno di legge è di nove miliardi e ottocento milioni di lire in base all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, che è la legge riguardante il piano quinquennale della scuola.

Dal disegno di legge governativo era prevista l'istituzione di 5884 nuovi posti organici: nella relazione introduttiva, a pagina 2, c'è uno specchio organico dell'incremento per il quadriennio 1967-70. Il provvedimento contempla varie disposizioni per favorire la sistemazione in ruolo, tramite concorsi riservati, del personale comunque assunto in servizio dagli Atenei a carico dei propri bilanci per far fronte alle inderogabili esigenze dell'espansione scolastica, verificatasi in questi ultimi anni. Dei molti articoli che compongono il testo del provvedimento mi limiterò a segnalarne solo quattro.

Anzitutto l'articolo 11, in forza del quale i posti del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzio-

ne, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle Università.

Con questa distinzione di categorie in un personale che prima era unico — sacrificando, forse, una parte di questo personale — si ridà una certa libertà a quel personale della carriera esecutiva degli infermieri che pure è considerato personale tecnico.

Preciso — per evitare equivoci — che io sto parlando del testo di legge, così come è stato presentato dal Governo alla Camera.

L'articolo 13 stabilisce poi che i concorsi per l'ammissione alle carriere degli uffici tecnici universitari vengano indetti dai singoli Atenei, in relazione ai posti organici loro assegnati, in modo da rendere le operazioni concorsuali più rapide e da far sì che i requisiti richiesti per l'ammissione ai concorsi limitatamente a quanto concerne i titoli di studio, siano il più possibile aderenti alle necessità di ciascuna sede universitaria. A tale fine si è reso anche opportuno dettare norme apposite per la composizione delle commissioni giudicatrici dei predetti concorsi.

L'articolo 14 prevede la possibilità di istituire, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale ausiliario, contingenti distinti di personale con qualifica di « portantino ». Tale disposizione è stata ritenuta opportuna in considerazione della particolarità delle mansioni svolte dal personale portantino.

Lo stesso articolo prevede che tutti i posti recati in aumento per il personale ausiliario siano messi a concorso riservato a favore del personale non di ruolo assunto direttamente dalle Università a carico dei propri bilanci.

L'articolo 16 precisa le modalità attraverso le quali dovranno essere distribuiti i nuovi posti di tecnici, prevedendo la distribuzione per istituti e cattedre di ciascun Ate-

neo per i tecnici laureati e coadiutori e per facoltà per gli esecutivi.

Il Governo, nel presentare questo provvedimento di legge, confidava che tale proposta, aggiungendosi a quella istitutiva di nuovi posti di ruolo di professori universitari e di assistenti (legge 24 febbraio 1967, n. 62), venisse a dare un ulteriore apporto agli Atenei italiani per un sempre più efficace funzionamento.

Come ho detto all'inizio di questa relazione, il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati in data 9 agosto 1968, ma soltanto in queste ultime settimane è stato discusso e approvato. Questo ritardo, però, ha avuto un aspetto positivo, perchè ha consentito un ulteriore aumento dei posti, previsti dal disegno di legge governativo. Infatti la disponibilità prevista allora era di 5884; oggi, dopo le modifiche apportate dalla Camera, tale disponibilità arriva a 11.152, quindi è stata quasi raddoppiata. Da questa cifra dobbiamo togliere 96 posti, dato che un nuovo organico è stato formato diminuendo il personale di un organico già esistente. Ma di questo parlerò particolarmente in seguito.

Passando all'esame del disegno di legge così come è stato approvato in data 19 maggio 1970 dalla 1^a Commissione permanente della Camera (non già dalla Commissione pubblica istruzione, perchè il Regolamento della Camera prevede che per problemi relativi al personale dello Stato la competenza sia riservata, appunto, alla 1^a Commissione), si nota che l'articolo 1 prevede l'aumento di 1648 posti del ruolo organico del personale amministrativo, così distinto: ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa; ruolo organico del personale della carriera direttiva; ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria; ruolo organico del personale della carriera esecutiva.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di 388 nuovi posti nel personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, così ripartiti: ruolo organico del personale della carriera direttiva, 38 posti; ruolo organico della carriera di concetto, 350.

L'articolo 3 si riferisce all'aumento del ruolo organico delle carriere del personale tecnico universitario.

L'articolo 8 si riferisce, invece, all'aumento del personale della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli Istituti di istruzione universitaria, aumento quanto mai opportuno per il problema, che è all'ordine del giorno del Paese, dell'edilizia universitaria. Nello stesso articolo è previsto un aumento di cento posti per il ruolo delle carriere di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari.

L'articolo 9 prevede, invece, l'aumento di 2730 posti di personale ausiliario, cioè di bidelli, custodi, uscieri e portantini.

Gli articoli 10, 11 e 12 si occupano del personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, sia relativamente al personale della carriera direttiva che al personale restante. Complessivamente si tratta di 187 nuovi posti.

L'articolo 13 si occupa del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale di Pisa e degli Osservatori astronomici, che viene aumentato di 595 posti.

Complessivamente, quindi, con quanto stabilito dagli articoli che ho ricordato, il personale viene aumentato di 10.676 unità.

Ma il disegno di legge non stabilisce soltanto un aumento dei ruoli organici già esistenti: esso crea anche nuovi ruoli, che sono contemplati dagli articoli 4 e 5. L'articolo 4 istituisce i nuovi ruoli dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti della riabilitazione: ciascun ruolo è costituito di 40 posti, per un totale di 120 unità. L'articolo 5 istituisce il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di 96 posti dal 10 maggio 1968 e di altri 260 con effetto dal 1° gennaio 1970.

R O M A N O . I tecnici dietisti, ortottici e terapisti della riabilitazione come ottengono la loro qualifica?

G I A R D I N A , *relatore*. La qualifica viene loro rilasciata da apposite scuole specializzate istituite presso gli ospedali.

Logicamente, essendosi quasi raddoppiati i posti previsti nel disegno di legge originario, anche la spesa è quasi raddoppiata. Ad essa si fa fronte, per lire 9.800.000.000, come detto in precedenza, con i fondi di cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e per lire 10 miliardi a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Anche in base a questo disegno di legge, come stabilisce l'articolo 18, non meno di un decimo dei nuovi posti viene riservato alle nuove università, facoltà ed istituti scientifici. In altri articoli si regola il metodo di copertura dei nuovi posti istituiti, l'immissione in ruolo, le modalità dei vari concorsi e delle prove di esame, la composizione delle commissioni giudicatrici, lo sviluppo delle carriere e dell'avanzamento alle qualifiche superiori.

Però, mentre ad una semplice lettura del titolo del disegno di legge, si potrebbe pensare che il mondo universitario viene arricchito di oltre 11.000 unità lavorative, in realtà, invece, si tratta di personale già in servizio nelle università e del quale viene ora regolata la posizione giuridica. Quindi non abbiamo un incremento di forze lavorative; il disegno di legge ha un obiettivo di giustizia, rispondendo positivamente alle istanze di categorie che già lavorano nell'ambito delle università con qualifica di personale non di ruolo. Esso intende dare a questo personale una qualificazione giuridica e miglioramenti del trattamento economico e di carriera.

Mentre il parere della Commissione finanze e tesoro è favorevole senza riserve, quello trasmessoci dalla Commissione affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno contiene alcuni voti e raccomandazioni, che, però, non incidono sulla sostanza del provvedimento. Esso recita testualmente così: « La Commissione esprime in linea di massima parere favorevole per quanto di competenza, raccomandando nel contempo vivamente al Governo che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, nell'indizione dei bandi di concorso e nella fissazione delle modalità relative, specialmente per la determinazione delle materie di esame, siano tenuti presenti i criteri gene-

ralmente adottati in esecuzione delle regole fondamentali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato. In particolare si renderebbe opportuno che l'esenzione del titolo di studio non venisse ammessa laddove richiesto un titolo professionale specifico ». Possiamo portare questi voti della 1^a Commissione a conoscenza del rappresentante del Governo. Potremmo invece fare nostra con un apposito ordine del giorno una raccomandazione che è contenuta nella seconda parte del parere, che ora leggerò: « La Commissione richiama in particolare l'attenzione del Ministro della pubblica istruzione affinché, nell'emanazione delle norme regolamentari relative all'applicazione dell'articolo 28, i competenti organi accademici siano invitati a considerare in profondità la necessità di una deliberazione particolare motivata circa la validità dei titoli di studio su cui sono chiamate a pronunciarsi, soprattutto al fine di evitare che venga attribuito, contro le regole fondamentali dell'ordinamento, un valore preminente ai titoli rilasciati dalle facoltà o scuole in cui gli impiegati addetti a mansioni direttive prestano servizio ».

Concludo invitando la Commissione a volere esprimersi favorevolmente su questo disegno di legge, che, come ho già detto, mira in sostanza a dare una qualificazione giuridica al personale che già presta servizio nelle Università.

Osservo peraltro che, sebbene questo disegno di legge aumenti i posti in organico di 11.152 unità, non tutto l'attuale personale non di ruolo potrà essere assorbito. Le unità di personale avventizio sono infatti molto superiori all'incremento dei ruoli dell'organico del Ministero della pubblica istruzione stabilito dal disegno di legge. Mi permetterò perciò di proporre alla Commissione la approvazione di un ordine del giorno col quale si impegni il Governo a presentare con ogni sollecitudine provvedimenti intesi a sopperire alle esigenze derivanti dal personale, in servizio prima e dopo il 1° luglio 1968, che non troverà stabile sbocco negli aumenti dei ruoli organici, disponendo, in attesa di un incremento dei ruoli stessi, nel contesto di un programma derivante dalla attuazione della riforma universitaria, o un

adeguato incremento del contributo ordinario o l'inquadramento del suddetto personale nelle categorie del personale avventizio statale.

P A P A . Il disegno di legge viene incontro, seppure, a mio avviso, in misura molto limitata — come del resto mi è parso di avvertire dalle dichiarazioni dello stesso relatore — all'esigenza, profondamente avvertita, di adeguare gli organici del personale non insegnante dell'università alle accresciute e nuove necessità della vita universitaria. Vi è stata una giusta sollecitazione del personale, in particolare di quello ausiliario, e il disegno di legge viene incontro, se pure in parte, alla richiesta della categoria di ottenere un rapporto stabile; si tratta al tempo stesso di un argomento che assume un particolare rilievo nel momento in cui stiamo discutendo della riforma universitaria, perchè si possa avere, nel complesso, la dimensione delle esigenze di una nuova università, diversa da questa, in ordine sia al personale docente che al personale non docente.

È stato ricordato che il disegno di legge prevedeva 5884 nuovi posti in organico e che nella discussione svoltasi alla Camera dei deputati siamo saliti a 11.152 nuovi posti; il che sta a significare quali siano oggi le esigenze dell'università, anche in ordine al personale non insegnante, esigenze che non vengono tuttavia soddisfatte neppure dagli 11.152 nuovi posti, dai quali bisogna sottrarre i 96 per i tecnici di radiologia, già previsti nel vecchio organico. L'aumento degli organici non tiene conto se non in parte delle nuove esigenze, dovute principalmente all'incremento della popolazione scolastica universitaria (non sto a ripetere qui cifre che sono note a noi che da mesi discutiamo la riforma universitaria) nei prossimi anni, anche per effetto della liberalizzazione degli accessi all'università. È accaduto, infatti, che, mentre l'università ha dovuto, nonostante le sue arcaiche strutture in taluni settori dell'organizzazione degli studi e della ricerca, sia pure stentatamente, sia pure confusamente, compiere qualche tentativo di adeguamento della sua funzione scientifica e didattica, nulla è stato fatto per quanto riguarda l'as-

sunzione di nuovo personale tecnico, di nuovo personale amministrativo, ausiliario. Siamo rimasti fermi agli organici del 1961; ma in dieci anni le cose sono completamente cambiate. Di qui la necessità di un notevole aumento dei posti riservati al personale amministrativo, al personale direttivo, di ragioneria, della carriera esecutiva, tecnico, ausiliario, e quando diciamo personale ausiliario ci riferiamo agli uscieri, ai bidelli, ai portantini, eccetera. A tali esigenze si è provveduto con l'assunzione di personale che non ha però un rapporto d'impiego stabile, e che ha un trattamento economico assolutamente inadeguato. Alcuni di questi lavoratori (l'ho appreso l'altro giorno nel corso di un'assemblea che si è tenuta alla università di Napoli) prendono 55-60 mila lire mensili.

Evidentemente il fatto che tale personale oggi sia assunto in ruolo garantisce anche una condizione economica diversa; però ciò non toglie che per molti anni si sia andati avanti sfruttando questo personale, sottoponendolo ad un lavoro spesso sfibrante con salari di fame. Non parlo soltanto del personale ausiliario: mi riferisco anche al personale di segreteria, che attende ad un lavoro massacrante con stipendi che sono rimasti quelli di dieci anni orsono. Il problema riguarda il personale dell'università, ma riguarda anche (come è previsto all'articolo 4 del disegno di legge) il personale del Ministero della pubblica istruzione che attende alle esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Io non starò a ripetere quanto ha detto il relatore in ordine ai concorsi per l'assunzione di nuovo personale delle carriere direttive: ci sarebbero da dire molte cose su questo punto, ma credo che un simile discorso lo potremo affrontare in modo più organico e più preciso nel corso della discussione sulla riforma universitaria. Vorrei tuttavia rilevare che col presente disegno di legge non si fa altro che dare una sistemazione stabile ad una parte del personale che già lavora all'interno dell'università; cioè non è che si vada incontro alle reali esigenze dell'università. L'aumento di 11.152 nuovi posti è ancora assolutamente inadeguato.

Quindi, rivolgiamo viva raccomandazione al Governo perchè prenda un impegno preciso per presentare con ogni sollecitudine dei provvedimenti intesi a sopperire alle reali esigenze di personale, tenendo come punto di riferimento la data del 1° luglio 1968.

Ma intanto, resta il problema del personale avventizio che non passa nei ruoli ordinari. Conserverà ancora il trattamento economico di 50.000 lire mensili? Si creerebbe peraltro anche una sperequazione, una discriminazione nei confronti di questo personale, che attende allo stesso servizio che viene esplicato dal personale che oggi passa in organico. Quindi bisognerebbe mettere l'università in condizione di assicurare la parità di trattamento economico al personale avventizio che non realizza in questo momento un rapporto stabile, che oggi non passa nei ruoli organici, in attesa appunto che il Governo — come ci auguriamo — possa presentare un quadro preciso dei posti corrispondenti alle reali esigenze dell'università.

Io vorrei aggiungere qualche altra cosa per quanto riguarda gli Osservatori astronomici e Vesuviano, per i quali all'articolo 10 sono stabiliti rispettivamente nuovi posti della carriera direttiva del personale scientifico. Un fatto che di recente ha colpito particolarmente noi meridionali ma in genere un po' tutta l'opinione pubblica nazionale è quanto è accaduto e sta accadendo a Pozzuoli, ove il fenomeno sismico ha messo in evidenza come sia precaria la nostra organizzazione scientifica. Si è appreso che nei Campi Flegrei c'era un solo sismografo; e quando, ad un certo momento, si è installato un secondo sismografo, pare che questo non abbia funzionato bene, talchè ha fornito dei rilievi e delle informazioni non corrispondenti con esattezza alla realtà, che hanno contribuito ad esaltare lo stato di preoccupazione della popolazione di quella città.

Si tratta, quindi, certamente del problema dell'incremento del numero degli scienziati, del personale che abbia una elevata competenza scientifica, ma si tratta anche dei tecnici, che non ci sono o sono in numero insufficiente e anche della formazione di questi tecnici. Il collega Romano si domandava,

a tale proposito, in quali scuole venga formato questo personale tecnico. È un problema che deve costituire oggetto di riflessione per noi che dovremo affrontare anche e subito la riforma della scuola media superiore, degli istituti professionali, e non soltanto dell'università.

In linea generale noi esprimiamo parere favorevole sul disegno di legge per tutte le ragioni che sono state dette, cioè nel senso che riteniamo che questo provvedimento bene o male venga a sanare la situazione molto difficile, precaria e per certi aspetti drammatica, in particolare del personale ausiliario, ed apra la strada ad un più attento esame nel quadro della riforma universitaria. Quindi, nel ribadire l'esigenza di impegnare il Governo a presentare con ogni sollecitudine provvedimenti intesi a dilatare il numero dei posti in organico in modo corrispondente alle attuali esigenze dell'Università e alle previsioni di sviluppo del suo immediato futuro, e pur conservando tutte le perplessità, le riserve e le critiche formulate, noi tuttavia esprimiamo parere favorevole, nel suo complesso, sul disegno di legge in esame.

C O D I G N O L A . Anche il nostro Gruppo esprime in linea di massima parere favorevole sul disegno di legge, che per altro — come è stato già rilevato da varie parti — è un provvedimento di sanatoria. Esso è importante perchè garantisce l'assunzione in ruolo del personale avventizio, che così passa dall'amministrazione dell'università a quella dello Stato; però — questo è un rilievo che purtroppo dobbiamo fare spesso per quanto riguarda la nostra legislazione — non affronta il problema per il futuro.

Noi infatti oggi sistemiamo una buona parte del personale avventizio (non tutto), ma le esigenze che hanno determinato questi incrementi — è accaduto qualcosa di analogo per gli incarichi universitari — sono permanenti.

Quindi, o noi prevediamo come inevitabile un incremento continuo di questo personale, dato lo sviluppo dell'università, ed allora dobbiamo predisporci ad approvare prossimamente un'altra sanatoria (è chiaro, con

tutti gli aspetti negativi che ciò comporta per quanto riguarda lo stato d'incertezza e di frustrazione del personale che viene a fare un lavoro qualificato in condizione di avventiziato); oppure ci prepariamo finalmente ad una programmazione di questo personale universitario. In vista del piano quinquennale dovrebbe essere fatto, da parte del Ministero, uno sforzo per prevedere, nei limiti del possibile, lo sviluppo della struttura universitaria e quindi predisporre in tempo non soltanto la spesa ma anche le procedure necessarie per portare a regolarità una situazione che non solo è irregolare oggi ma lo sarà anche in avvenire se non si provvede per tempo.

Credo che siamo tutti persuasi che uno degli aspetti della crisi della scuola è costituito dallo stato di precarietà del personale. Si compie certo un utile sforzo nello stabilire che tutti gli organici vanno coperti regolarmente; ma bisogna anche prevedere il progressivo sviluppo degli organici stessi, altrimenti ci troveremo continuamente di fronte ai medesimi problemi.

Questo è un primo rilievo, che vorremmo trasferire in un ordine del giorno, salvo a trasferirne eventualmente il contenuto in quello del senatore Giardina, che mi pare affronti problemi analoghi, per presentare un unico ordine del giorno. C'è però un'altra situazione, che forse non è stata valutata a sufficienza dai colleghi: questo provvedimento va a beneficio delle facoltà di medicina più che delle altre. È sempre la solita questione: c'è stato uno sviluppo abnorme di questo personale nelle facoltà di medicina, per i maggiori poteri di cui dette facoltà dispongono rispetto alle altre. È vero che le facoltà di medicina hanno bisogni particolari (come quelli relativi ai portantini), tuttavia in questo settore si è avuto uno sviluppo superiore alla norma appunto per il potere che tali facoltà esercitano nei consigli di amministrazione e in genere nelle università.

Ora, a noi sembra che sia indispensabile stabilire un principio, e credo che ciò si possa fare attraverso un ordine del giorno. Questo personale ha un diritto, diciamo naturale, a restare nel luogo dove attualmente lavora perchè, se si dovesse porre un problema

di redistribuzione in base a certi parametri, evidentemente creeremmo una situazione difficilissima. Si tratta di personale mal retribuito e quindi è difficile pensare ad un suo trasferimento.

Ma questo è vero soltanto per trasferimenti da università a università, non per trasferimenti da istituto a istituto o da dipartimento a dipartimento della stessa sede universitaria. Quindi dobbiamo invitare il Governo a predisporre parametri obiettivi nei confronti delle esigenze scientifiche, del numero dei docenti, di quello degli studenti, e in base a questi parametri procedere a trasferimenti nella stessa città, in maniera da realizzare un sistema abbastanza equilibrato.

Dispongo al riguardo di alcune segnalazioni, veramente preoccupanti, in riferimento al rapporto, per esempio, tra facoltà di scienze e facoltà di medicina; le facoltà di scienze hanno esigenze enormi, ma per il minor peso delle pressioni esercitate da queste facoltà rispetto a quelle di medicina esse si trovano straordinariamente svantaggiate. È dunque necessario un secondo ordine del giorno che investa il Governo di questo problema e lo inviti, per mandato del Parlamento, a rivedere la situazione presso ogni Ateneo e liberamente redistribuire il personale secondo le esigenze che effettivamente ci sono; altrimenti le sperequazioni resteranno madornali. Mi dispiace di non avere con me un prospetto che si riferisce all'università di Napoli, del rapporto tra le destinazioni attuali di questo personale alle facoltà di medicina e alle facoltà di scienze: è un rapporto clamorosamente assurdo! E ciò a prescindere da quel tipo di personale specifico, come i portantini o gli infermieri, che non entra assolutamente in discussione.

R O M A N O . Quando siamo andati a Milano per l'indagine conoscitiva è stato sollevato il problema del personale addetto al museo di zoologia o dell'orto botanico. Questo personale è compreso nel disegno di legge?

C O D I G N O L A . Rientra con una norma aggiuntiva che non era stata prevista negli accordi sindacali.

Detto questo noi non possiamo non aggiungere un'osservazione prevalentemente di metodo. Abbiamo ricevuto questo provvedimento tra ieri sera e questa mattina. Si tratta di un provvedimento di una certa ampiezza; è vero che la sua ispirazione generale è quella della sanatoria, però, se poi si vanno ad esaminare gli articoli con una certa attenzione, si nota che i problemi sono parecchi. Abbiamo ricevuto questo provvedimento sotto una forte pressione, di cui tutti siamo a conoscenza, sindacale e parasindacale. Ora, non possiamo accettare il principio che un accordo sindacale debba essere, per questo solo fatto, puramente e semplicemente recepito dal Parlamento. Per la verità, se il Parlamento dovesse essere sostituito da una trattativa sia pure di tipo pubblicistico, fra Governo e sindacati, allora sarebbe meglio arrivare ad una riforma costituzionale che sancisca questo principio.

BALDINI. Restano le corporazioni. . .

CODIGNOLA. I casi sono due: o facciamo passare le corporazioni sotto la copertura parlamentare, o diamo al Parlamento quello che gli spetta; ovviamente il Parlamento non deve essere sordo alle questioni sindacali, anzi deve considerarle un elemento fondamentale del suo operare, però deve anche mantenersi la libertà di esprimere un giudizio, senza che questo appaia addirittura un fatto straordinario, pericoloso! Al contrario, ci troviamo in una situazione per cui, se uno vuole presentare un emendamento, si trova esposto ad una critica gravissima, addirittura a minacce di sciopero, il che è palesemente assurdo nel caso di un provvedimento di sistemazione, come questo, che può essere eventualmente ritardato di 15 giorni senza gravi conseguenze. Penso che questo principio debba essere esplicitamente affermato. Anche perchè questo provvedimento non rispecchia semplicemente gli accordi che sono intervenuti tra Governo e sindacati a suo tempo, ma è la sommatoria di questi accordi e degli interventi successivi di piccoli sindacati, di piccole organizzazioni che sono montate sul treno in corsa all'ultimo momento, per cui neanche i grandi

sindacati sono ora disposti a consigliare questo testo per intero. Ho avuto occasione di parlare con alcuni dirigenti sindacali e mi sono sentito chiaramente dire che se qualcosa dovesse essere modificato — nel senso che è opportuno modificare — non ci sarebbe niente di grave nel rimandare il provvedimento alla Camera: e ciò in contrasto con gli atteggiamenti gladiatori e ricattatori — diciamo la parola giusta! — di piccoli gruppi, che minacciano lo sciopero a ogni piè sospinto. Ho detto ieri al Ministro che noi non possiamo — nè il Ministro, a mio giudizio, deve — subordinare l'azione politica a questo tipo di pressioni; altrimenti ne va di mezzo non dico la dignità, ma addirittura la stessa funzione del Parlamento.

Nè io ora voglio riferirmi ai casi particolari che sono stati introdotti con quel tipo di pressioni di cui dicevo; essi sono contenuti negli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 che prevedono una serie di facilitazioni che non erano originariamente previste. Però vorrei rileggere l'articolo 36, perchè questo mi pare che superi addirittura i limiti della decenza, configurando una fotografia precisa, individuale del caso: « Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal soppresso Istituto di biologia marina di Venezia, derivante dal cessato Istituto di biologia marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia una anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recati in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Ora è evidente che qui si tratta di una persona che ha nome e cognome, una persona che assomma tutti questi requisiti! Non conosco questa persona, però questo sistema legislativo è veramente inaccettabile.

G I A R D I N A , *relatore*. Si potrebbe dare anche un'altra spiegazione che dirò dopo.

C O D I G N O L A . Resta poi la questione più grave, per la quale sarei orientato a presentare un emendamento e dico « orientato » perchè vorrei sapere preventivamente dalla Commissione che cosa ne pensa, con riferimento all'articolo 38. Quest'articolo, veramente molto grave, si riferisce ai vertici della carriera e si inserisce nel discorso di questi giorni e cioè nella polemica intersindacale nei confronti della DIRSTAT. Nell'articolo 38 si prevede non un incremento di organico, ma un privilegio nei confronti di taluni funzionari in servizio: si dispone infatti che i posti di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in prima applicazione della legge, siano conferiti mediante scrutinio per merito comparativo liquidando il concorso: ciò che, fra l'altro, predispone il passaggio del direttore di sezione alla posizione di direttore amministrativo — la posizione più alta — in vista della legge delega generale sugli statali. Infatti, in tale provvedimento (che è in stadio molto avanzato), si prevede la possibilità del passaggio da direttore di sezione a direttore amministrativo per merito comparativo. Si tratta di personale che ha raggiunto grado e qualifica attraverso una legge precedente di eguale natura, che ugualmente esonerava da qualsiasi prova. Sicchè noi avremo nei prossimi anni (e per molti anni, a quanto mi dicono gli esperti) coperti tutti i posti di direttore amministrativo dell'università, con personale che vi è arrivato senza fare un concorso. Naturalmente questa norma è giunta all'ultimo minuto — ovviamente sotto la pressione degli interessati — ed è una norma veramente scandalosa. Prima di presentare un emendamento destinato eventualmente a venire bocciato, vorrei chiedere ai colleghi se si intende...

B A L D I N I . La questione è già stata superata dall'articolo 16 della legge delega nella modifica della Camera.

C O D I G N O L A . No, perchè l'articolo 16 della legge delega parte dal direttore di sezione. Comunque, pur non avendo potuto

controllare questo punto, ritengo che la segnalazione da me fatta sia largamente fondata.

Fra le ultime aggiunte al testo originario, c'è anche quella dell'articolo 39, per altro più comprensibile: « Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento delle anzianità previste, eccetera ». Questo, ripeto, si può ancora capire: si tratta di personale esecutivo a cui si offre la possibilità di trascorrere un ruolo aperto. Ma nel caso indicato prima si tratta invece di personale direttivo, del personale amministrativo del più alto livello, e che questo si sottragga al concorso...

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma c'è un aumento di organico anche per questo personale: è la formula di tutta la legge.

C O D I G N O L A . Non mi pare proprio! Comunque le cose mi sono state segnalate all'ultimo momento, e non ho potuto approfondirle a sufficienza. Non mi sentirei in ogni caso molto tranquillo nel dare un voto favorevole a tale punto del presente provvedimento.

Detto questo, annuncio di presentare oltre all'ordine del giorno circa lo sviluppo, e quello relativo alla redistribuzione del personale all'interno della stessa università, un ulteriore ordine del giorno esplicativo, del quale, forse, non ci sarebbe bisogno, ma che vuole eliminare un possibile equivoco.

La categoria di cui si parla nell'articolo 9 già esisteva in organico; invece il personale dipendente dalle biblioteche di facoltà, scuole, istituti scientifici e seminari non aveva un organico in precedenza; ritengo che l'articolo 9 comprenda anche questo personale, ma visto che sono sorti dei dubbi negli interessati propongo un terzo ordine del giorno nel quale si impegni il Governo a considerare incluso tra il personale esecutivo, eccetera, anche il personale delle bibliote-

che, seminari, scuole e istituti scientifici. Conclusivamente presentiamo questi tre ordini del giorno e sottoponiamo al Governo il nostro dubbio circa la condizione di privilegio che sarebbe assicurata nel passaggio da direttore di sezione a direttore amministrativo.

BALDINI. Sotto certi aspetti sarebbe stato preferibile esaminare questo disegno di legge dopo l'approvazione della delega al Governo sul riordinamento dei dipendenti della pubblica Amministrazione, alle cui linee generali esso si sarebbe così potuto modellare. Ma pressanti esigenze ci inducono purtroppo a non differire l'esame e ad approvare l'atto legislativo nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, ovviando se mai ai dubbi che sono insorti nel corso della discussione con ordini del giorno, quali quelli preannunciati dal relatore e dal senatore Codignola.

FORTUNATI. Il numero degli allievi nelle università è in continua espansione e questo ha determinato la necessità da parte delle singole università dell'assunzione in proprio e a proprio carico di personale tecnico e dell'affitto di nuovi locali, come mi risulta personalmente per fare parte da oltre ventidue anni del consiglio di amministrazione dell'università di Bologna.

Man mano che avviene questo, sorge il problema di nuovi tecnici distaccati, cui oggi dobbiamo provvedere con contratti privati, quindi a spese o del bilancio generale dell'università o a carico dei contributi di laboratorio dei singoli istituti. Oggi a Bologna abbiamo circa 590 unità, che vanno dall'ingegnere all'usciera.

È evidente che questo provvedimento darà un contributo alla soluzione del problema, con la sistemazione di 250-300 unità; ma le altre rimangono fuori.

PRESENTE. Qual è in realtà l'attività di questi tecnici?

FORTUNATI. Riguarda sia la direzione dei lavori sia tutte le forme di manutenzione, che attualmente stanno assumendo aspetti di una certa importanza perchè

il patrimonio immobiliare comincia ad essere imponente e c'è sempre da fare qualcosa; per cui, se non abbiamo personale, dobbiamo ricorrere alle imprese private.

PRESENTE. Ma c'è il Genio civile!

FORTUNATI. Al Genio civile di Bologna c'è solo un ingegnere con quattro geometri.

Comunque, i posti che si danno a questo scopo non sono molti: sono venti in tutta Italia. D'altra parte, se si andrà verso nuove forme di insediamento universitario, il problema si porrà ancora con maggior forza, perchè c'è sempre da provvedere alla manutenzione o comunque alla direzione dei lavori ed è preferibile che questa sia affidata a personale dell'università invece che ad estranei, in quanto nel corso dei lavori si possono suggerire modifiche parziali che vengono dettate dall'esperienza.

Per quanto riguarda la questione di carattere più generale del personale dell'università, l'unico punto che mi pare rimanga un po' in sospeso è quello del mantenimento, per alcuni tipi di personale, degli esami centrali. Gli esami centrali per i bibliotecari, per esempio, mi lasciano molto perplesso, perchè le biblioteche hanno diverse esigenze a seconda della loro collocazione; ma comunque non ne faccio una questione, perchè bisogna affrontare questo problema in un contesto generale più vasto.

G I A R D I N A , relatore. Vorrei solo, nella mia replica, dissipare le preoccupazioni insorte, in merito all'articolo 36, in ordine al personale del soppresso Istituto di biologia marina di Venezia. Questo istituto ha soltanto un dipendente bibliotecario, e l'articolo 36, anche se ha l'apparenza di un provvedimento-fotografia, è invece soltanto il mezzo per non escludere questo dipendente dai benefici di carriera previsti per tutto il restante personale delle biblioteche di facoltà e degli istituti scientifici.

Del resto, senatore Codignola, mi limiterò ad osservare che lei stesso non è così sicuro del fondamento dei suoi rilievi.

CODIGNOLA. Sono dubbi, però, che vorrei vedere dissipati. Per poter approfondire l'argomento, si potrebbe magari rimandare la votazione a domani mattina.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione per avere esaminato, pure in presenza di altri importanti provvedimenti, questo disegno di legge, che, come è stato rilevato dal relatore e dagli onorevoli intervenuti nel dibattito, giunge con grave ritardo, sia rispetto alla data dalla quale sono disponibili tutti o parte dei fondi necessari, sia rispetto alle esigenze delle università. Il disegno di legge rappresenta in pratica l'ultimo provvedimento di attuazione del Piano quinquennale della scuola per quanto riguarda il personale non docente dell'università. Le esigenze delle università sono enormemente aumentate in conseguenza dell'espansione del numero degli allievi, determinando la necessità improrogabile che il disegno di legge sia approvato al più presto. Certo, il Governo si rende conto che questo è tutt'altro che l'atto conclusivo rispetto ai problemi sollevati dallo sviluppo delle università. Ricorda anzi che, quando fu presentato, esso non rappresentava una sanatoria di situazioni già esistenti, ma era un documento predisposto appunto in previsione di questa espansione e per farvi fronte in anticipo. Purtroppo, per le note vicende, possiamo solo oggi procedere alla sua approvazione e quindi esso assume, ormai, l'aspetto di una sanatoria. Anche il Governo è comunque convinto che questo disegno di legge non possa essere l'ultimo atto di sistemazione del personale non docente e che esso non sia sufficiente a far fronte all'attuale situazione: è anzi preciso intento del Governo, anche nel quadro e in collegamento con le indicazioni che ci darà la riforma universitaria, varare un nuovo piano quinquennale della scuola e in questa sede provvedere alla sistemazione di tutti i problemi relativi al personale non docente. Nel frattempo la legge delega sul riordinamento della pubblica Amministrazione prenderà corpo e allora bisognerà provvedere — mentre con questo disegno di legge ci si è limitati ad un semplice aumento di

organici — anche a quelle eventuali revisioni delle carriere e del trattamento economico che si renderanno necessarie in conseguenza di quanto stabilito dalla legge delega.

Quindi questo provvedimento chiude una certa fase, un certo tipo di visione dei problemi dell'università, mentre se ne sta iniziando un'altra, che sarà caratterizzata, da una parte, dalla riforma universitaria e, dall'altra, dalla legge delega sul riordinamento della pubblica Amministrazione. Il senatore Baldini ha affermato che forse sarebbe stato meglio attendere ancora per l'approvazione di questo disegno di legge; osservo però che, se teniamo conto del fatto che il provvedimento in realtà doveva essere approvato alla fine del 1966, (come ho detto, suo scopo era sopperire in anticipo alle prevedibili esigenze della università), e che oggi non siamo più in anticipo, ma in grave ritardo, a me pare assolutamente necessario che la sua approvazione non debba essere ulteriormente rinviata.

Per quanto riguarda il processo di redazione dell'articolato, l'onorevole relatore ha già ricordato che ad una prima stesura sono seguite discussioni, incontri, studi, eccetera, per arrivare al testo attuale, che rappresenta quindi il risultato di un lungo ed approfondito esame.

Il senatore Codignola ha manifestato la preoccupazione che l'approvazione di questo disegno di legge avvenga sotto la pressione sindacale, togliendo così in pratica al Parlamento e al Governo parte delle loro prerogative. Io sono pienamente d'accordo che bisogna ad ogni costo evitare che la pressione sindacale sia d'ostacolo all'autonomia del Parlamento e del Governo; è però difficile discriminare tra pressione lecita e quella meno lecita o illecita. Il metodo giusto è quello di sentire le categorie interessate e poi di decidere in piena autonomia, sulla base di tutti gli orientamenti e delle cognizioni avute anche attraverso queste consultazioni. È appunto questo che il Governo ha cercato di fare per quanto riguarda il disegno di legge. Ci è parso infatti giusto studiare i problemi relativi alle categorie interessate con i loro rappresentanti sindacali, cercando di conciliare gli interessi particolari delle categorie

con gli interessi di fondo delle università. Il Governo è fermamente dell'opinione che non si debba legiferare sotto queste pressioni: vi deve essere solo una consultazione per giungere poi a decisioni autonome.

Il Governo accetta gli ordini del giorno: quello presentato dal relatore, quello relativo alle preoccupazioni manifestate dalla 1^a Commissione e quelli presentati dal senatore Codignola.

Per quanto riguarda, infine, l'articolo 38, non mi pare possano sussistere dubbi sulla sua interpretazione. L'unico privilegio concesso è quello relativo al conferimento delle qualifiche specificate nell'articolo mediante scrutinio per merito comparativo, e ciò limitatamente ai posti in aggiunta. Si tratta di assegnare solo queste qualifiche sino all'esaurimento con certe procedure. D'altra parte se la discussione dovesse entrare nel merito delle varie modalità dei concorsi e degli scrutini, data la delicatezza della materia e la diversità delle varie opinioni, dovremmo affrontare un lungo discorso, che vorrei proprio invitare la Commissione ad evitare, per l'urgenza che riveste l'approvazione definitiva del disegno di legge.

G I A R D I N A, *relatore*. Si tratta di personale in servizio da molti anni. Nè in sostanza si tratta di qualcosa che sconvolga lo ordinamento vigente.

C O D I G N O L A. Personalmente non sono molto convinto, ma mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati alla Presidenza nel corso della discussione.

Il senatore Giardina ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il provvedimento concernente l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle Università, degli istituti di istruzione universi-

taria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano,

impegna il Governo

a presentare con ogni sollecitudine provvedimenti intesi a sopperire alle esigenze derivanti dal personale, in servizio prima e dopo il 1° luglio 1968, che non potrà essere immesso nei ruoli organici, anche dopo il loro incremento, disponendo, in attesa di un ulteriore ampliamento dei ruoli stessi nel contesto di un programma derivante dalla attuazione della riforma universitaria, o un adeguato incremento del contributo ordinario agli atenei, o l'inquadramento del suddetto personale nelle categorie del personale avventizio statale ».

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge concernente l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano,

richiama la particolare attenzione del Ministro della pubblica istruzione affinché, nell'applicazione delle norme dell'articolo 28, i competenti organi accademici siano invitati a considerare in profondità la necessità di una determinazione particolare motivata circa la validità dei titoli di studio su cui sono chiamati a pronunciarsi soprattutto al fine di evitare che venga attribuito, contro le regole fondamentali dell'ordinamento, un valore preminente ai titoli rilasciati dalle facoltà o scuole in cui gli impiegati addetti a mansioni direttive prestano servizio ».

Il senatore Codignola ha presentato i seguenti ordini del giorno:

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

tenuto conto del fatto che il disegno di legge recante l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano, mentre opportunamente provvede a consentire l'inserimento nei ruoli statali

di un rilevante numero di persone che già operano nell'università, non è sufficiente a rispondere appieno alle esigenze, soprattutto di personale tecnico, che si manifestano in misura sempre maggiore;

considerato, d'altra parte, che la ripartizione tra le università, dovendo tener conto della presenza del personale avente diritto a partecipare ai concorsi riservati, potrà creare fortissimi squilibri;

rilevata l'opportunità di poter disporre di precise notizie sulla distribuzione tra le università del personale non insegnante, anche in vista del necessario nuovo provvedimento per l'incremento ulteriore dello stesso, che sarà formulato nel quadro del nuovo piano per la scuola per il quinquennio 1971-1975;

impegna il Governo a presentare entro sei mesi, e comunque prima della discussione di nuovi provvedimenti sul personale non insegnante, una relazione sulla consistenza e sulla distribuzione del personale stesso, dalla quale risulti in particolare il rapporto con il numero di docenti e con il numero di studenti delle varie sedi, e all'interno di queste nelle singole facoltà e istituti ».

« La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano,

considerato che l'indiscusso diritto di tale personale a partecipare ai concorsi riservati non implica che essi riguardino necessariamente gli stessi istituti presso cui esso presta servizio;

invita il Governo a far presente alle singole università la necessità di tenere presente, nella ripartizione tra i singoli istituti scientifici degli atenei dei posti organici di nuova istituzione, secondo parametri oggettivi (numero dei docenti, numero di letti per gli istituti clinici, numero ed entità dei laboratori o apparecchiature scientifiche complesse) delle esigenze dei vari istituti, evitando che la ripartizione sia determinata dalla presenza di personale non di ruolo avente titolo a partecipare ai concorsi riservati ».

«La 6^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano,

impegna il Governo a considerare incluso, tra il personale esecutivo previsto dall'articolo 1, e tra il personale ausiliario previsto dall'articolo 9, anche il personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici ».

R O M I T A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accoglie, come ho già annunciato, tali ordini del giorno.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura.

Art. 1.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle E, H, I, L, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera di concetto amministrativa:

posti	67 (qualifica iniziale)
posti	160 (1° segretario)
posti	55 (segretario principale)

Totale posti 282

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti	1 (qualifica iniziale)
posti	29 (direttore di sezione)
posti	32 (direttore amministrativo 2 ^a classe)
posti	9 (direttore amministrativo 1 ^a classe)

Totale posti 71

ruolo organico del personale della carriera speciale di ragioneria:

posti	1 (qualifica iniziale)
posti	23 (1° ragioniere)
posti	41 (ragioniere principale)
posti	17 (direttore di ragioneria)
<hr/>	
Totale posti	82
<hr/>	

ruolo organico del personale della carriera esecutiva:

posti 1213.

Nel ruolo della carriera esecutiva è istituita la qualifica di archivista superiore.

(È approvato).

Art. 2.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle C, D, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico del personale della carriera direttiva:

posti	19 (qualifica iniziale)
posti	10 (bibliotecario di 2ª classe)
posti	9 (bibliotecario di 1ª classe)
<hr/>	
Totale posti	38
<hr/>	

ruolo organico del personale della carriera di concetto:

posti	107 (qualifica iniziale)
posti	179 (aiuto bibliotecario principale)
posti	64 (aiuto bibliotecario superiore)
<hr/>	
Totale posti	350
<hr/>	

(È approvato).

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni, tabelle B, F, G, M, quest'ultima modificata dal successivo articolo 5, sono istituiti i seguenti nuovi posti dei ruoli organici delle carriere del personale tecnico universitario, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera direttiva dei tecnici laureati: posti 50;

ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori: posti 450;

ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche: posti 300;

ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici esecutivi (compresi gli infermieri): posti 4246.

(È approvato).

Art. 4.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria:

a) ruolo organico dei tecnici dietisti;

b) ruolo organico dei tecnici ortottici;

c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.

Ciascun ruolo è costituito di n. 40 posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all'articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955,

n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, nonché le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.

Con regolamento di esecuzione della presente legge — da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro — saranno determinati i titoli di studio per la ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle Commissioni giudicatrici per i concorsi per la ammissione alle carriere predette, nonché le prove di esame e le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi.

(È approvato).

Art. 5.

Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformità della legge 9 ottobre 1967, n. 944, presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di n. 96 posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex. coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).

Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università, previsto dalla tabella *M* annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, è ridotta di n. 96 unità.

I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944, sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle Università, con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.

Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica

presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, numero 944, sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle Università, agli effetti dell'inquadramento, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai n. 96 posti di cui al primo comma, sono istituiti n. 260 posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.

Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1° gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.

Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

I posti di ruolo dei tecnici di radiologia medica che risultino vacanti — dopo effettuato il riassorbimento di cui alle precedenti disposizioni — saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e conferiti mediante concorsi pubblici con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

(E approvato).

Art. 7.

Al personale di ruolo dei tecnici di radiologia medica si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, e le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera per le qualifiche previste dal precedente articolo 5 della presente legge.

Al personale tecnico di radiologia medica si applicano, per l'immissione in ruolo, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dai successivi commi e dall'articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, i concorrenti devono aver raggiunto la maggiore età e non superato il 35° anno di età salvo le elevazioni dei limiti di età stabilite da disposizioni di carattere generale.

FORTUNATI. Per quanto riguarda i tecnici di radiologia medica stanno sorgendo oggi dei problemi assai grossi, perchè è scaduto il termine di proroga della legge di sanità, e l'Ordine dei tecnici radiologici sta facendo una serie di denunce alla Procura della Repubblica. Pertanto negli istituti di radiologia non può andare più il personale che da anni faceva questo lavoro, ma soltanto chi è provvisto di diploma; e poichè i diplomati in radiologia sono pochissimi, tutti i servizi sanitari restano bloccati. La questione, quindi, è estremamente seria. Io credo che sia opportuno che il Ministro della pubblica istruzione e quello della sanità esaminino presto il problema per trovare una via d'uscita alla situazione, che minaccia realmente la funzionalità dei maggiori centri che

abbiamo nel Paese. Nè ci si può dire di mandare via il personale che abbiamo e di assumere al suo posto dei diplomati, giacchè questi non si trovano. Bisogna quindi trovare il modo di accordare una ulteriore proroga per un certo periodo, in modo da creare le scuole per il rilascio dei relativi diplomi. Io credo che bisogna occuparsi abbastanza rapidamente di questo problema, perchè la situazione diventa sempre più grave.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ne prendo atto.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.
(È approvato).

Art. 8.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, n. 20 posti del ruolo organico della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, il ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli uffici tecnici universitari di cui alla tabella S annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, assume la denominazione di ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili) con le seguenti qualifiche: tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di 3^a classe (ex coeff. 229), tecnico di 2^a classe (ex coeff. 271), tecnico di 1^a classe (ex coeff. 325), tecnico capo (ex coeff. 402).

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1970, la consistenza organica del ruolo della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari è incrementata di numero 100 unità.

(È approvato).

Art. 9.

Sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella N,

annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 2.730 posti complessivamente di personale ausiliario (bidello, custode, usciere e portantino) delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

(È approvato).

Art. 10.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, n. 18 posti di carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e 4 posti di carriera direttiva del personale scientifico dell'Osservatorio Vesuviano, in aggiunta rispettivamente ai posti di cui alle tabelle C, D allegate alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, modificata dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 377, già aumentati di 25 e di 2 unità con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

(È approvato).

Art. 11.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alle tabelle O, P, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, i seguenti nuovi posti nei ruoli organici delle varie carriere degli Osservatori astronomici e Vesuviano, distribuiti nel modo appresso indicato:

ruolo organico della carriera di concetto del personale calcolatore:

— posti 20;

ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico:

— posti 50;

ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico:

— posti 15;

ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico:

— posti 30.

(È approvato).

Art. 12.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui alla tabella Q, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, 50 posti della carriera del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano.

(È approvato).

Art. 13.

Sono istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1970, in aggiunta ai posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1967, registro 41, foglio 55, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*, parte I, del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 1°-8 giugno 1967, i seguenti nuovi posti di operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici, distribuiti nel modo appresso indicato:

posti 30 (capo operaio)

posti 233 (1^a categoria)

posti 206 (2^a categoria)

posti 126 (3^a categoria)

Totale posti 595

I predetti posti saranno così ripartiti: 180 per gli Orti botanici e 120 per gli Istituti delle Facoltà di agraria e veterinaria, per le qualifiche di giardiniere, vivaista, boscaiolo, stalliere e altre qualifiche; 295 per gli altri istituti universitari per le qualifiche di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

I posti così assegnati saranno proporzionalmente ripartiti sulla base dell'incremento organico nelle quattro categorie del personale.

F O R T U N A T I . Noi abbiamo fatto invano delle ricerche per capire come si farà a ripartire questi posti, dato il riferimento alla legge dei salariati del Ministero della pubblica istruzione. Io credo che si continuerà a distribuirli con decreto del Ministro.

ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Certo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Alle Università, facoltà e istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965 sarà assegnato non meno di un decimo dei nuovi posti istituiti con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 13 della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dagli articoli 16 e 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli del personale di carriera direttiva, speciale di ragioneria, di concetto ed esecutiva, sono conferiti mediante concorsi da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle Università e degli Osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università, agli Istituti e agli Osservatori da parte di altri enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono per la carriera direttiva e per la carriera speciale di ragioneria in due prove

scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta ed una orale. Per la carriera esecutiva il concorso sarà per titoli. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

(È approvato).

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatta salva la riserva di posti di cui ai concorsi previsti dall'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato con l'articolo 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, i posti disponibili nei ruoli dei bibliotecari e degli aiuto-bibliotecari sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari, degli istituti delle Università e degli Osservatori astronomici e Vesuviano, in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti e negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università, agli Istituti e agli Osservatori da parte di altri enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Gli esami di cui al presente articolo consistono, per la carriera direttiva, in due prove scritte e una prova orale; per la carriera di concetto in una prova scritta e una orale. Le materie delle prove scritte e della prova orale saranno indicate nel bando di concorso.

(È approvato).

Art. 17.

I posti di ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, compresi gli infermieri, delle Università e degli Istituti di

istruzione universitari, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, e quelli recati in aumento dall'articolo 3 della presente legge sono ripartiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in quattro ruoli distinti:

a) ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri delle Università;

c) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite del diploma rilasciato da una Scuola convitto professionale;

d) ruolo organico della carriera esecutiva delle infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive del personale tecnico e degli infermieri, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle Università, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università e agli Istituti universitari da parte di altri Enti, ed in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica anche salariale, almeno dal 1° luglio 1968 e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti per accedere ai predetti ruoli. L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva dei tecnici è consentita anche agli ausiliari e salariati di ruolo che abbiano svolto le mansioni di tecnico esecutivo per almeno tre anni alla data del 1° luglio 1968, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'ammissione ai concorsi riservati da indire per la qualifica iniziale della carriera esecutiva degli infermieri è consentita anche:

a) al personale comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio e del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, che abbia svolto le mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a tre anni alla data del 1° luglio 1968;

b) ai portantini di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, nei relativi Istituti, policlinici e cliniche, anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio, ma in possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando di concorso, abbiano svolto lodevolmente mansioni di infermiere per un periodo anche non continuativo non inferiore a 180 giorni alla data del 1° luglio 1968.

Per l'ammissione a tutti i concorsi riservati previsti dai precedenti commi, si prescinde dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle ostetriche e quelli recati in aumento nello stesso ruolo dall'articolo 3 della presente legge, sono conferiti mediante concorso nazionale, per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare secondo le stesse disposizioni e modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508, per il concorso nazionale di cui all'articolo 18 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Tale concorso è riservato alle ostetriche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio presso le cliniche ostetriche e ginecologiche universitarie per un periodo anche non continuativo non inferiore ad un anno nell'ultimo triennio e che siano in possesso del diploma

di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa alle predette cliniche universitarie o da una scuola di ostetricia autonoma, e dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1965, n. 508. Si prescinde, peraltro, dal limite di età.

(È approvato).

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale dei nuovi posti di tecnici coadiutori presso gli istituti universitari è consentita anche ai tecnici di carriera esecutiva di ruolo alla data del 1° novembre 1961 con almeno tre anni di mansioni da tale data ed in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Nella prima applicazione della presente legge le infermiere già nominate di ruolo con la qualifica di infermiere diplomate, ai sensi del comma settimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, o con la qualifica di vice caposala, ai sensi del comma undicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, saranno collocate rispettivamente nei suddetti ruoli di infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale o di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei suddetti ruoli di cui al precedente comma che risulteranno vacanti saranno ripartiti tra i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari con decreto del Ministro della pubblica istruzione e saranno conferiti mediante concorsi per esami e per titoli da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo, comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle Università in servizio nei policlinici, nelle cliniche e negli istituti universitari alla data del 1° luglio 1968, che

sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti, ad eccezione del limite massimo di età.

Nei confronti del personale proveniente dal ruolo organico della carriera esecutiva degli infermieri, l'anzianità maturata è riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.

Alle infermiere di ruolo fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale o del diploma di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione, le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, per quanto concerne gli incarichi e lo stato giuridico, le disposizioni previste dai commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite del diploma rilasciato da scuola convitto professionale, le disposizioni previste dai commi undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 24 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per lo sviluppo di carriera relativo alle infermiere fornite di diploma di abilitazione a funzioni direttive e del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

Per quanto concerne le qualifiche si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 24 della citata legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La ripartizione dei relativi posti di ruolo tra le cliniche e gli istituti universitari è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al suddetto personale infermieristico si applicano per l'immissione in ruolo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal seguente comma e dal successivo articolo 23 della presente legge.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere diplomate è richiesto il possesso del diploma rilasciato dalla scuola convitto pro-

fessionale; per l'ammissione ai concorsi a posti di infermiere abilitate a funzioni direttive o fornite del diploma di assistente sanitaria visitatrice è richiesto il possesso del diploma di abilitazione a funzione direttiva o del diploma di assistente visitatrice.

(È approvato).

Art. 19.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli degli ingegneri e dei tecnici degli Uffici tecnici di cui all'articolo 8 della presente legge sono conferiti mediante concorsi, da indire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per la qualifica iniziale, riservati al personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio delle Università in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria che abbia esercitato, almeno dal 1° luglio 1968, funzioni rispettivamente di ingegnere e di tecnico negli Uffici tecnici, e sia in possesso del diploma di laurea in ingegneria e rispettivamente del titolo di studio di scuola media di secondo grado e dei requisiti prescritti per la ammissione ai ruoli cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

Art. 20.

I posti del ruolo organico della carriera ausiliaria compresi i portantini delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni e quelli recati in aumento dall'articolo 9 della presente legge sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nei limiti della dotazione organica del personale di cui al presente comma, in due ruoli distinti:

- a) ruolo del personale ausiliario con qualifica di bidello, custode e usciere;
- b) ruolo del personale ausiliario con qualifica di portantino.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti recati in aumento a norma del predetto articolo 9 si provvede, presso i singoli atenei, mediante concorsi per titoli integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato da espletare tra il personale non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli Istituti, policlinici e cliniche delle Università, in servizio nelle Università, negli Istituti di istruzione universitaria, nei relativi istituti, policlinici e cliniche, con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti, che alla data del 1° luglio 1968 abbia prestato comunque servizio, anche non continuativo per un periodo non inferiore a 90 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per la ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nei ruoli dei calcolatori, dei tecnici delle carriere esecutiva e direttiva degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 11 della presente legge, e nel ruolo del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui all'articolo 12 della presente legge, sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli, da indire per la qualifica iniziale e da espletare tra il personale di ruolo e quello non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico del bilancio degli osservatori in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano con qualsiasi qualifica, anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati agli Osservatori astronomici e Vesuviano da parte di altri Enti, che prestino servizio almeno dal 1° luglio 1968 e sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Nella prima applicazione della presente legge i posti recati in aumento nel ruolo del personale tecnico coadiutore degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli riservati ai tecnici del ruolo ordinario di carriera esecutiva che, alla data del 1° luglio 1968, si trovino in servizio da almeno un anno presso gli Osservatori astronomici e Vesuviano e siano in possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche i tecnici di ruolo della carriera esecutiva, sprovvisti del diploma di cui al medesimo comma, purchè abbiano almeno sei anni di servizio di ruolo e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

(È approvato).

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di operaio recati in aumento nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione universitaria, di cui al precedente articolo 13 sono conferiti mediante concorsi per esami e per titoli per la prima e per la seconda categoria e per titoli per la terza da espletare tra il personale di ruolo e non di ruolo comunque assunto e retribuito anche a carico dei bilanci universitari e degli istituti, policlinici e cliniche delle Università in servizio nelle Università, con qualifica anche salariale, con esclusione del personale assunto per specifici incarichi affidati alle Università o agli Istituti da parte di altri Enti che, nei tre anni anteriori alla data del 1° luglio 1968, abbia prestato comunque servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a 180 giorni e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire; si prescinde, peraltro, dal limite massimo di età.

(È approvato).

Art. 23.

Per l'assegnazione e ripartizione dei nuovi posti di cui al precedente articolo 3 si applicano, per quanto concerne i tecnici laureati ed i tecnici coadiutori, le disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

I nuovi posti di ostetrica, di tecnico esecutivo e di infermiere sono ripartiti tra gli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nell'assegnazione dei posti sarà, peraltro, data precedenza agli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali ove presta servizio personale avente titolo all'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 17.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di tecnici laureati, tecnici coadiutori e tecnici esecutivi, compresi i tecnici di radiologia medica degli Istituti universitari, sono composte:

- a) dal direttore dell'istituto, clinica o cattedra cui è assegnato il posto, che la presiede;
- b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;
- c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Per i posti di tecnici esecutivi assegnati ai servizi generali, la Commissione è costituita da un preside di Facoltà che la presiede, da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame, da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Sono abrogate tutte le precedenti norme relative alla composizione della Commissione esaminatrice per i concorsi a posti di tecnici degli Istituti universitari.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i posti di infermieri, di infermiere fornite del diploma di scuola Convitto professionale, di infermiere fornite di abilitazione a funzione direttiva e del diploma di assistente sanitaria visitatrice, che si rende-

ranno disponibili presso ciascun Ateneo, sono conferiti, per la qualifica iniziale di ciascun ruolo organico, mediante concorso unico da indire dal Rettore dell'Università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione, di volta in volta per tutto il contingente dei posti disponibili e da espletare ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, salvo quanto disposto dai successivi commi.

La Commissione giudicatrice è costituita dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia e da due professori di ruolo della stessa Facoltà. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

L'assegnazione dei vincitori ai posti dei policlinici, delle cliniche, istituti, cattedre messi a concorso sarà disposta dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Rettore dell'Università interessata.

I concorsi a posti di infermieri già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a svolgersi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi relative ai concorsi ed alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i posti del suddetto personale infermieristico, si applicano anche per i concorsi riservati previsti dagli articoli 17 e 18 della presente legge per i posti del surriferito personale infermieristico.

(È approvato).

Art. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, agli ingegneri del ruolo organico della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla tabella R, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data le promozioni alla qualifica di ingegnere di seconda classe si conseguono dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di terza classe e a ingegnere di prima classe dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere di seconda classe.

(È approvato).

Art. 25.

I concorsi pubblici per la copertura dei posti dei ruoli della carriera direttiva degli ingegneri e della carriera di concetto dei tecnici degli Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono indetti presso il Ministero della pubblica istruzione in relazione ai posti disponibili.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi verranno di volta in volta indicati nel decreto che indice il concorso medesimo fra i titoli seguenti: lauree rilasciate dalla Facoltà di ingegneria e di architettura per i concorsi della carriera direttiva degli ingegneri; diplomi di abilitazione rilasciati da Istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri per i concorsi della carriera di concetto dei tecnici.

La Commissione esaminatrice dei concorsi per la copertura dei posti della carriera direttiva degli ingegneri sono nominate dal Ministro e composte da cinque membri dei quali tre scelti tra professori di ruolo della Facoltà di ingegneria o di architettura, uno scelto tra i tecnici laureati della Facoltà di ingegneria o tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore amministrativo di seconda classe. Esercita le funzioni di presidente della Commissione il professore di ruolo più anziano.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per la copertura dei posti della carriera di concetto dei tecnici sono nominate dal Mini-

stro, e composte da cinque membri dei quali uno scelto fra i professori di ruolo di Facoltà di ingegneria, che esercita le funzioni di presidente, due scelti fra i professori di ruolo di Istituti tecnici di una delle materie che formano oggetto di esame, uno scelto fra i tecnici laureati della Facoltà di ingegneria e tra gli ingegneri degli Uffici tecnici e uno scelto fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o al ruolo del personale della carriera direttiva delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario delle commissioni dei concorsi suddetti sono disimpegnate da un funzionario appartenente ai predetti ruoli di carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero o delle Segreterie universitarie con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

(È approvato).

Art. 26.

Con effetto dal 1° gennaio 1970, ai conservatori dei musei delle scienze e ai curatori degli orti botanici universitari di cui alla tabella A, annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, spettano le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 271, 325, 402, 500 e 550.

Con effetto dalla stessa data l'articolo 4 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è come appresso modificato:

« Le promozioni alle qualifiche superiori del ruolo dei conservatori dei musei e dei curatori degli orti botanici avvengono:

a) a conservatore e curatore aggiunto dopo 2 anni di effettivo servizio nella qualifica di vice conservatore e vice curatore, compreso il periodo di prova;

b) a conservatore e curatore di 3^a classe almeno dopo 3 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore aggiunto;

c) a conservatore e curatore di 2^a classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 3^a classe;

d) a conservatore e curatore di 1^a classe dopo 5 anni di permanenza nella qualifica di conservatore e curatore di 2^a classe.

Le promozioni predette sono subordinate al giudizio favorevole espresso dal competente Consiglio di facoltà su motivata proposta del direttore del museo e dell'orto botanico.

Nel caso che il museo ed orto botanico non siano annessi ad una Facoltà il giudizio sarà espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione su proposta del direttore del museo ed orto botanico ».

(È approvato).

Art. 27.

I posti disponibili nei ruoli del personale operaio dell'amministrazione universitaria debbono essere messi a concorso entro due anni dalla loro vacanza. Nelle more dei concorsi si può provvedere al conferimento di incarichi nelle categorie e nelle qualifiche dei posti messi a concorso mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Al personale incaricato, ai sensi del precedente comma, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni.

L'incarico, che può essere conferito anche in caso di legittimo impedimento di personale appartenente al ruolo suddetto, cessa con il cessare della causa che ha dato luogo al conferimento dell'incarico medesimo, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

Gli ausiliari di ruolo e in soprannumero che abbiano svolto mansioni salariali da almeno tre anni, possono essere inquadrati a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle varie categorie del personale salariato in rapporto alle mansioni espletate.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma conserva il trattamento economico in godimento a titolo di assegno personale pensionabile riassorbibile dai successivi aumenti periodici.

(È approvato).

Art. 28.

Il personale tecnico universitario in possesso del diploma di laurea o di diploma di Istituto secondario di 2° grado non previsti dall'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, inquadrato ai sensi dello stesso articolo, in una categoria di impiego statale non di ruolo inferiore a quella corrispondente al titolo di studio da esso posseduto, può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto purchè in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna categoria come sotto specificato:

Categoria I:

personale in possesso di diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà o scuole cui appartengano gli istituti presso i quali disimpegni mansioni direttive di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuta valida, in rapporto a particolari esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto, la laurea rilasciata da altra Facoltà che abbia specifica attinenza a tali esigenze. In tale caso la validità della laurea è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Categoria II:

personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l'accesso alle Facoltà o scuole cui appartengono gli istituti presso i quali disimpegni mansioni di concetto di carattere essenzialmente tecnico. Per il personale stesso può essere riconosciuto valido altro diploma di istruzione secondaria di 2° grado che abbia attinenza alle specifiche esigenze del servizio da svolgere presso l'istituto.

In tal caso la validità del diploma è riconosciuta su proposta del direttore dell'istituto con motivata deliberazione del Consiglio di facoltà e scuola soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il personale in possesso del diploma di ostetrica inquadrato a norma dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 3^a categoria di impiego statale non di ruolo — che disimpegni mansioni proprie di ostetrica — può essere inquadrato, a domanda, nella categoria di impiego statale non di ruolo corrispondente al ruolo organico delle ostetriche di concetto.

Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, nella 4^a categoria di impiego statale non di ruolo può essere inquadrato, a domanda, nella 3^a categoria di impiego statale non di ruolo di tecnico esecutivo o di infermiera, ancorchè sprovvisto del titolo di studio, in base alle mansioni svolte di carattere essenzialmente tecnico o infermieristico.

Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e si applicano, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e nei ruoli organici in soprannumero, nei confronti del personale assunto in base a disposizioni anteriori alla citata legge, ed al personale assunto in virtù degli articoli 32, 35 e 51 della legge medesima.

Il personale che ritenga di avere titolo all'applicazione dei precedenti commi deve presentare domanda, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria.

(È approvato).

Art. 29.

I posti di ruolo della carriera di concetto delle ostetriche, delle carriere esecutive degli infermieri e dei tecnici che risulteranno disponibili dopo l'espletamento dei concorsi riservati di cui all'articolo 17 della presente legge presso i singoli istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi generali, saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato o da collocare nei corrispondenti ruoli organici in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche, cattedre e servizi.

I posti di ruolo di nuova istituzione e quelli comunque vacanti della carriera direttiva dei tecnici laureati e di concetto, dei tecnici coadiutori e quelli comunque vacanti presso i singoli istituti, policlinici e cliniche saranno utilizzati per il riassorbimento in ruolo del personale collocato e da collocare nei corrispondenti ruoli organici, ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, in servizio presso i rispettivi istituti, policlinici e cliniche.

Il riassorbimento di cui ai precedenti commi è disposto secondo l'anzianità di carriera nella qualifica rivestita e con l'anzianità in essa maturata.

Il personale di ruolo in soprannumero che non ottenga il riassorbimento potrà conseguire, comunque, la promozione alle qualifiche terminali.

(È approvato).

Art. 30.

I posti dei ruoli del personale tecnico laureato (carriera direttiva), tecnico coadiutore (carriera di concetto), tecnico esecutivo degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano, di cui alle tabelle *T*, *U* e *P* della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e quelli recati in aumento dall'articolo 11 della presente legge, sono assegnati ai singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione secondo le esigenze dei servizi.

I concorsi pubblici per titoli e per esami per la copertura dei posti predetti sono indetti presso i singoli Osservatori con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le prove consistono:

a) carriera direttiva: una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale;

b) carriera di concetto: una prova scritta, una prova pratica di laboratorio e una prova orale;

c) carriera esecutiva: una prova pratica di officina e una prova orale.

Le materie che formano oggetto delle prove di esame verranno indicate, di volta in volta, nel decreto che indice il concorso.

Le commissioni esaminatrici stabiliranno preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti negli Osservatori astronomici sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di astronomia o materia affine e fra il personale scientifico degli Osservatori medesimi, con qualifica non inferiore ad astronomo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi predetti per la copertura dei posti nell'Osservatorio Vesuviano sono composte da tre membri scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo di fisica terrestre, geografia fisica, geologia, chimica generale o materia affine e fra il personale ricercatore con qualifica non inferiore a ricercatore. Il presidente delle commissioni viene scelto dai componenti delle commissioni stesse. Le funzioni di segretario delle commissioni predette sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera direttiva è richiesto il possesso di laurea che verrà di volta in volta indicata nel bando di concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di carriera di concetto è richiesto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Per l'ammissione al concorso di carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di scuola media.

(È approvato).

Art. 31.

Le disposizioni dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 20 sono estese, a domanda, agli operai permanenti adibiti, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 31 dicembre 1964.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 32.

L'articolo 35 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è abrogato.

Il personale già nominato ai sensi del predetto articolo 35 viene inquadrato nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con effetto dalla data di compimento dell'anzianità ivi prescritta, ridotta del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 41 della presente legge.

(È approvato).

Art. 33.

Si applicano nei confronti del personale non insegnante tecnico ed ausiliario delle Università e degli Istituti di istruzione superiore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766, e successive integrazioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione anche per quanto riguarda gli atti da emanare durante il periodo di prova del personale anzidetto.

(È approvato).

Art. 34.

Al personale appartenente ad uno dei ruoli del personale non insegnante dell'amministrazione universitaria di cui alle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, si applicano, per il servizio comunque retribuito, prestato presso i Consorzi per la sistemazione edilizia delle Università e presso i Consorzi costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Biblioteche delle Università ed Istituti d'istruzione universitaria, nonchè presso le Opere universitarie, le norme relative al riscatto dei ser-

vizi contenute nella legge 26 maggio 1966, n. 372.

(È approvato).

Art. 35.

Ai fini dell'inquadramento del personale della carriera direttiva del servizio tecnico-agrario, trasferito a norma dell'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, dal Ministero delle finanze alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è istituito presso quest'ultimo Ministero il ruolo ad esaurimento del personale tecnico-agrario della carriera direttiva.

In tale ruolo è collocato il personale dipendente appartenente, alla data sopraindicata, al ruolo ad esaurimento del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze di cui al precedente comma, conservando la qualifica e le anzianità maturate, nonchè lo stato giuridico e lo sviluppo di carriera stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 606, e 10 gennaio 1957, n. 3, e dalla legge 19 luglio 1962, n. 959.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1963, n. 491, gli impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria del servizio tecnico-agrario del Ministero delle finanze, trasferiti ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 491, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, sono inquadrati in soprannumero rispettivamente nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico e nel ruolo organico del personale ausiliario delle Università di cui alle tabelle *M* ed *N* annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Ad essi è assegnata la qualifica corrispondente a quella rivestita nei ruoli di provenienza, con la conservazione delle anzianità maturate in questi ultimi ruoli.

(È approvato).

Art. 36.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale già dipendente dal sop-

presso Istituto di biologia marina di Venezia, derivante dal cessato Istituto di biologia marina di Rovigno d'Istria, che sia in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, abbia un'anzianità di servizio di almeno venti anni ed abbia svolto per almeno due anni mansioni di aiuto bibliotecario, è immesso nei posti recati in aumento del ruolo organico della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, di cui all'articolo 2 della presente legge.

L'immissione viene effettuata in base alla anzianità maturata prescindendosi, ove occorra, dal concorso di cui all'articolo 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

(È approvato).

Art. 37.

In aggiunta al personale che il Ministro della pubblica istruzione può assegnare a ciascun Osservatorio astronomico e astrofisico, all'Osservatorio Vesuviano ed al Giardino coloniale di Palermo, ai sensi dell'articolo 41 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, potrà essere assegnato agli enti predetti il personale, in servizio presso gli stessi, che risulterà vincitore dei concorsi riservati di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge.

(È approvato).

Art. 38.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione, di bibliotecario di seconda classe, di primo ragioniere, di primo segretario, di aiuto bibliotecario principale, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 196, 176, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo.

(È approvato).

Art. 39.

Il personale della carriera esecutiva amministrativa delle Università consegue l'avanzamento in carriera dalla qualifica iniziale di applicato aggiunto a quella terminale di archivista superiore mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, al compimento delle anzianità previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Si consegue la promozione alla qualifica di primo archivista al compimento di 13 anni di servizio complessivo nelle qualifiche inferiori.

(È approvato).

Art. 40.

Il personale appartenente alle carriere ausiliarie di cui all'articolo 9 della presente legge, consegue l'avanzamento in carriera a ruolo aperto dalle qualifiche iniziali di bidello, custode, usciere, portantino, a quelle terminali di bidello capo, usciere capo, custode capo, portantino capo mediante scrutinio per merito assoluto al compimento delle anzianità previste dal penultimo comma dell'articolo 27 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

(È approvato).

Art. 41.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1973, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio ed al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

(È approvato).

Art. 42.

I concorsi disposti dalla presente legge dovranno essere espletati entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

Art. 43.

Alla spesa di lire 19.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, con iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, per lire 9 miliardi 800.000.000 con i fondi cui all'articolo 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e per lire 10.000.000.000 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

F O R T U N A T I . Questo disegno di legge corona un lungo *iter* perchè, se non vado errato, di tale problema si cominciò a parlare nell'altra legislatura e poi fu ripreso all'inizio di questa.

Non c'è dubbio, quindi, che finalmente arriviamo in porto con un provvedimento che rappresenta un certo alleggerimento per le autentiche fatiche che le università devono compiere per progredire, ma la disponibilità di cui al disegno di legge in esame già oggi risulta insufficiente di fronte al personale in servizio. Di questo dobbiamo renderci assolutamente conto. E così pure dobbiamo renderci conto che nella vita dell'Università non ci sono soltanto studenti e docenti, ma ci sono studenti, docenti e tutto questo personale non docente che però svolge un'attività che sempre più si dimostra assolutamente necessaria e indispensabile per lo sviluppo della ricerca e delle strutture universitarie in genere. Io francamente mi auguro che nella

prospettiva di sviluppo, coi programmi che verranno studiati in conseguenza della riforma universitaria, si riesca a capire l'esigenza di un ritmo programmato che prevenga le continue assunzioni in proprio da parte degli istituti e da parte delle università, cui credo che sia preferibile un incremento degli organici che avvenga attraverso un naturale vaglio delle capacità di coloro che intendono partecipare alla vita universitaria.

Ritengo anche che nello sviluppo della riforma si dovrà valutare attentamente anche la opportunità della presenza di un certo tipo di personale negli organi di governo universitari; bisogna infatti riconoscere che alcuni movimenti che si sono svolti in questi ultimi due o tre anni, nell'ambito di tale personale hanno dimostrato una sensibilità ai problemi universitari maggiore di quella dimostrata dai docenti veri e propri. È una constatazione amara, ma che bisogna doverosamente fare.

P R E S I D E N T E . Sono settori e competenze diverse, però.

F O R T U N A T I . Questo personale dimostra di avere spesso una visione che non è strettamente corporativa o strettamente sindacale. Bisogna onestamente riconoscere (almeno tale è l'esperienza che io ho in una sede universitaria che non è certo tra le ultime) che il personale di cui trattiamo si muove con una certa visione dei problemi generali del riordinamento della vita universitaria, anche superiore a quella — come dicevo — dei docenti veri e propri.

Quindi, mentre dichiaro il voto favorevole, non posso non fare presente l'insufficienza in atto di fronte alle prospettive, e non augurarmi che l'ordine del giorno preannunciato dal relatore trovi al più presto possibile una attuazione, onde poi, appena completata la riforma universitaria, si addivenga ad un inquadramento di questo personale, in collegamento con la situazione della ricerca e della popolazione studentesca.

C A R R A R O . Prendo la parola per sottolineare l'importanza di questo provvedimento per le università, che in tale maniera

sono poste in grado di provvedere a certe esigenze di carattere tecnico-pratico alle quali è indispensabile che le università vengano incontro senza assumere in proprio una spesa che grava pesantemente sul loro bilancio. Sottolineo poi che il disegno di legge di riforma universitaria che stiamo elaborando prevede una qualche partecipazione alla vita di governo dell'università stessa anche del personale di cui si discute. Mi associo poi anch'io all'auspicio formulato nell'ordine del giorno del relatore, senatore Giardina, e spero che il documento possa avere una pronta attuazione da parte del Governo e del legislativo perchè questo disegno di legge viene certamente incontro alle esigenze della vita universitaria, senza tuttavia soddisfarle in maniera totale e completa.

Per queste ragioni il Gruppo parlamentare della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento.

C O D I G N O L A . Confermo il voto favorevole del Gruppo al quale appartengo, con le osservazioni che ho fatto in precedenza.

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI